REGOLAMENTO

PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI

Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 - Articolo 13



PROVINCIA DI PALERMO

LEGGE 30 Aprile 1991,n.10.

Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di ac cesso ai documenti e la migliore funzionalità dell'attività amministra tiva.

TITOLO I PRINCIPI

ART.1

- 1. L'attività amministrativa della Regione Siciliana, degli Enti, de gli Istituti e delle Aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sot toposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli Enti ter ritoriali e/o istituzionali, nonchè degli Enti, degli Istituti e delle A ziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla Legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modali tà previste dalla presente Legge e dalle altre disposizioni che disci plinano singoli procedimenti.
- 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Omissis

ART.13

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili f \underline{i} nanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
 - 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli inter wenti di cui al medesimo comma 1.

Omissis



PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI

ARTICOLO 13 DELLA L.R.30 APRILE 1991-10

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1°

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt.2 e 198 bis del vigente 0.EE.LL. ed in esecuzione e per la corretta applicazione dell'art.13 della L.R. 30 aprile 1991, n.10, ha per oggetto la concessione di: sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genre, disicplinandone procedure, criteri e modalità.

ART.2º

DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente regolamento:

a)per "concessione di sovvensioni":si intende il finanziamento totale o par ziale,con interesse agevolato o a fondo perduto di iniziative finalizzate a sco pi altamente sociali,di ricerca ecc.,aventi rilevante entità;

b)per "concessioni di contributi" si intende la corresponsione di somme a fon do perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali sportivi ecc.;

c)per"concessione di sussidi ed ausili finanziari":si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art.38 della costituzione.

In particolare si intende:

-per "sussidio":un intervento atto a concorrere in via generale al superamen to dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

-per "ausilio finanziario":un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cau se straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d)per"attribuzione di vantaggi economici":si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio(trasporti,mensa,ecc.), senza corrispettivo.

Sono da ricomprendere in questa voce tutte le"collaborazioni" ed i "patroci ni" senza concessioni in denaro.



PROVINCIA DI PALERMO

ART.3°

TIPI DI INTERVENTI

Gli interventi patrimoniali possono concentrarsi in erogazioni in denaro o in assunzioni di oneri finanziari per prestazioni finalizzate nell'ambito dei seguenti servizi: assistenza, sport, turismo, tempo libero, pubblica istruzione, socio-culturali e religiose.

Sono esclusi dalla disicplina prevista dal presente regolamento gli interven ti e le concessioni specificamente disicplinati da leggi di settore.

ART.4º

PRESTAZIONI FINALIZZATE

L'attribuzione di vantaggi economici a favore di persone e enti pubblici o privati, quando lo rendono opportuno ragioni di ordine pratico, efficacia e tempestività dell'intervento o motivi di rappresentanza, può essere fatta mediante l'assunzione diretta di oneri finanziari per prestazioni di beni o servizi.

In questi casi l'Amministrazione sosterrà direttamente, come pre visto dalle disposizioni e procedure vigenti, le spese necessarie per garantire le prestazioni finalizzate al raggiungimento dei fi ni predeterminati da questo ente.

Quanto sopra dovrà risultare anche negli atti istruttori e nei relativi provvedimenti.

ART.5°

EROGAZIONE IN DENARO

Di norma la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc., si effettuerà erogando una certa somma di denaro per uno scopo per ticolare.

L'entità dell'erogazione sarà commisurata allo scopo dell'inter wento, alle disponibilità finanziarie e alle condizioni del sogget to beneficiario.

Se necessario potrà essere formulata una graduatoria in base a criteri di valutazione predeterminati in relazione alla natura del la concessione o del servizio.

ART.6º

ISTANZE

L'istanza per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole, indirizzata al Capo dell'Amministrazione o all'Assessore competen



te, può essere prodotta in carta semplice e, preferibilmente, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione (Allegato "A")

L'istanza dovrà contenere l'esatta indicazione del richiedente e del bene ficiario, di chi potrà riscuotere e quietanzare e, se avanzata da un ente, del rappresentante legale, e inoltre il tipo di intervento richiesto e il motivo e, tutte le notizie e le informazioni utili per una oggettiva valutazione da parte degli organi competenti.

All'istanza dovrà essere allegata l'eventuale documentazione richiesta in relazione all'oggetto e in base alle modalità di cui ai titoli seguenti.

ART.7º

PROCEDURE

Le istanze per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole sono sotto poste all'esame del servizio competente e al suo parere, che formulerà sulla scorta delle modalità e dei criteri stabiliti con il presente regolamento e degli altri che eventualmente saranno predeterminati dall'Amministrazione.

Il responsabile del servizio attesterà l'osservanza delle modalità e dei criteri predeterminati.

La pratica così istruita sarà sottoposta alla Giunta Municipale che prov vederà in merito, dando atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate e motivando l'eventuale decisione difforme.

ART.8°

SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

Il responsabile del servizio o la Giunta Municipale, qualora le indicazio ni dell'istanza, la documentazione prodotta o le eventuali informazioni assunte non siano sufficienti per una valutazione oggettiva, possono fare un supplemento di istruttoria, richiedendo altre notizie o documenti al fine di avere ulteriori elementi di giudizio.

In questo caso gli eventuali termini per i relativi provvedimenti ricomin ceranno a decorrere dalla registrazione al protocollo della risposta degli in teressati.

ART.9°

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative al supplemento di istrut toria e alle decisioni della Giunta Municipale, dovranno essere effettuate con apposita nota formale.

Le richieste relative al supplemento di istruttoria dovranno essere invia



PROVINCIA DI PALERMO

te entro 15 giorni dalla ricezione, mentre le decisioni della Giunta dovranno essere comunicate entro dieci giorni dalla data del provvedimento.

ART.10°

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie da destinare agli intenti di cui all'art.1 saranno quantificate per materia o per servizio nel bilancio di previsione o negli appo siti programmi di spesa e,se necessario,variate con la spetta procedura.

Tutti gli atti patrimoniali favorevoli dovranno essere coerenti con gli indi rizzi politico-amministrativi del Comune esplicitati nella relazione previsiona le e programmatica.

Il ragioniere attesterà, prima dell'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta Municipale, la regolarità contabile e la necessaria disponibilità.

ART.11°

PUBBLICITA'

Ferma restando la pubblicazione delle delibere relative alla programmazione finanziaria e di concessione o di attribuzione di vantaggi economici di qualum que genere previsti dal presente regolamento ogni sei mesi il responsabile del servizio appronterà un elenco delle concessioni e delle attribuzioni deliberate nel periodo precedente.

Detto elenco, che sarà pubblicato all'albo pretorio, a cura dell'ufficio segre teria, per quindici giorni, dovrà contenere tutte le indicazioni relativi ai be nefici, al tipo di intervento, al suo ammontare e alla causale.

TITOLO II

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART.12°

SOVVENZIONI

L'amministrazione potrà concedere finanziamenti a enti pubblici o privati e ad organizzazioni che abbiano finalità assistenziali, socio-culturali, turistiche impiego del tempo libero, a società sportive, a scuole ed istituti di istruzione e cultura, per assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento della loro attivi tà quando abbia finalità o interesse pubblico che sia coerente con gli indiriz zi politico-amministrativi del comune.

ART.13°

CONTRIBUTI

Agli stessi soggetti di cui all'articolo precedente e per le stesse finali



PROVINCIA DI PALERMO

tà possono essere concessi aiuti finanziari o prestazioni finalizzate per la organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative con finalità ed interesse pubblico, che però siano coe renti con l'attività i compiti e le finalità di questa amministrazione.

ART.14°

CARATTERE DELLE "SOVVENZIONI" E DEI "CONTRIBUTI"

- 1)Le sovvenzioni e i contributi di cui al presente capo possono avere carat
- a)<u>straordinari</u>:quando sono oggetto d'un solo intervento,esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita,senza costituire impegno per gli eserci zi futuri;
- b) continuativo per le convenzioni:quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri,per i contributi in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo,oggetto di convenzione tra il Comune e il soggetto beneficiario,interessanti,comunque più esercizi.
- 2)Le concessioni di cui alla lett.a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Municipale, quelle di cui alla lett.b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART.15°

ISTANZE

Le istanze per ottenere i benefici previsti dai due articoli precedenti, oltre a contenere le indicazioni di cui all'articolo 5, dovranno essere accompagnate dall'atto costitutivo o dallo statuto o da altra idonea documentazione da cui possa ricavare lo scopo e le finalità dell'ente, società, ecc..

Le istanze per ottenere sovvenzioni dovranno essere accompagnate anche dal l'ultimo bilancio consuntivo o da analogo documento contabile da cui possano ricavare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente.

Le istanze per ottenere i contributi dovranno essere accompagnate anche da m piano finanziario dell'attività, iniziativa, ecc., per cui si chiede il contributo.

ART.16°

AMMONTARE

L'ammontare della sovvenzione o del contributo dovrà essere commisurato al Le disponibilità finanziarie dell'ente, all'importanza delle finalità e degli scopi che si prefigge il richiedente, alla loro coerenza con gli indirizzi po



PROVINCIA DI PALERMO

litico amministrativi del comune, alla compatibilità dell'attività, della inizia tiva, ecc., con l'attività, le finalità e i compiti del Comune.

Il funzionario responsabile del servizio evidenzierà nell'istruttoria quanto previsto dal presente articolo e la Giunta Municipale nel relativo provvedimento ne motiverà la quantificazione.

Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si prevedono più interventi nel l'ambito dello stesso servizio o in caso di limitate responsabilità finanziarie l'ammontare sarà determinato in rapporto alla dotazione di bilancio e al numero degli interventi.

Inoltre gli importi dovranno essere determinati con riferimento ai seguenti parametri:

- a)ATTIVITA' SPORTIVE:ambito territoriale,importanza e numero delle manifesta zioni o attività-numero degli atleti partecipanti o in carico e dei citta dini interessati-costi,ricavi,incassi delle manifestazioni o attività;
- b)ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI: ambito territoriale, importanza, risonanza e numero delle manifestazioni o attività-numero dei partecipanti e delle persone in teressate-costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività;
- c)ATTIVITA' TURISTICHE:-ambito territoriale, importanza, risonanza e numero del le manifestazioni o attività-numero delle persone interessate o raggiunte dal messaggio pubblicitario-costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o at tività;
- d)ATTIVITA' RELIGIOSE:ambito territoriale, per le feste dei patroni:San Giulia no e Maria SS. della Lettera.

ART.17°

RENDICONTO

A cura del legale rappresentante del beneficiario dovrà essere presentato un rendiconto dell'impiego delle somme ricevute.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in trenta giorni dal la conclusione delle attività, manifestazioni, ecc., in caso di contributi, mentre il rendiconto delle sovvenzioni dovrà essere presentato entro la fine dell'eser cizio finanziario.

Nessuna sovvenzione o contributo può essere concesso a chi non ha provveduto a rendicontare le somme ottenute nell'esercizio finanziario pregresso.

ART.18°

BORSE DI STUDIO

Al fine di favorire, sviluppare ed incentivare la cultura possono essere annual mente istituite delle borse di studio a favore degli studenti delle scuole medie



PROVINCIA DI PALERMO

di ogni ordine e grado esistenti nel territorio comunale.

Le borse verranno attribuite agli studenti meritevoli che abbiano ottenuto la promozione nell'ultima classe con una votazione non inferiore a 8/10.

Il numero delle borse di studio e il loro importo per le scuole elementari e medie funzionanti nel Comune è stabilito dal Consiglio comunale con apposito ban do da pubblicare all'Albo Pretorio e comunicare alle varie scuole.

Le attribuzioni verranno disposte dalla Giunta Municipale, su segnalazione del Capo d'Istituto, agli studenti che abbiano ottenuto la più alta votazione.

L'Amministrazione può istituire altresi borse di studio su tematiche su cui sensibilizzare la popolazione scolastica.

In caso di parità, la borsa verrà assegnata allo studente più bisognoso, prewio accertamento delle condizioni familiari degli interessati, da effettuare tra mite dichiarazione dei redditi della famiglia presentata nell'anno precedente quello di assegnazione.

Ciascuna borsa di studio non può eccedere la somma di f.1.000.000, per la scuola media.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART.19°

PUBBLICITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R.30 aprile 1991,n.10,l'ammi mistrazione procederà alla pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari mediante:

- a)-la pubblicazione in permanenza all'albo pretorio del presente regolamento di cui sarà data copia ad ogni ufficio competente;
- b)-la pubblicazione in permanenza all'albo pretorio di tutti gli atti che, ad integrazione o modifica di quelli di cui al presente regolamento, predeter minano altri criteri o modalità;
- c)-la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio delle relazioni previste dall'articolo 10 del presente regolamento.

ART.20*

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osser

mate le disposizioni in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubbli

ca quelle previste da specifiche disposizioni di legge, quelle del vigente ordi

manerto EE.LL..



PROVINCIA DI PALERMO

ART.21º

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'art.197 del vigente ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte della C.P.C., all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.